CAPITOLATO TECNICO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI, E BLOCCARUOTE SUL TERRITORIO COMUNALE DI FIRENZE PERIODO 2020/2021 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA DI UN ANNO

Premesso che con delibera di Giunta n° 68/62 del 07.03.2017 si provvedeva all'approvazione del "Contratto generale di servizio con SAS SpA" successivamente stipulato in data 27.03.2017. Dato atto che secondo le disposizioni di cui all'art.4 (Servizi) lett. a) venivano affidati alla società Servizi alla Strada SpA (di seguito SAS) i seguenti servizi:

VEICOLI

Art. 1

- 1. Costituisce oggetto della Parte I del presente capitolato l'affidamento dei seguenti servizi pubblici e attività annesse:
 - a) rimozione veicoli per violazioni del Codice della Strada ed in tutti gli altri casi previsti dalla legislazione vigente;
 - b) recupero veicoli incidentati sulla pubblica via non in sicurezza di cui né i proprietari né terzi siano in grado di assumere la custodia;
 - c) recupero veicoli oggetto di sequestro penale in applicazione del Codice di Procedura Penale;
 - d) recupero o spostamento veicoli per motivi di pubblica sicurezza in sosta nella pubblica via, ancorché non in violazione di specifiche norme;
 - e) applicazione e rimozione "bloccaruote" (l'attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli conforme alle disposizioni di cui all'art. 355 del Reg.to di esecuzione del C.d.S.), anche previo spostamento del veicolo in altro luogo in ottemperanza al Codice della Strada e trasporto in depositeria trascorse 72 ore senza che sia stata richiesta la rimozione del blocco stesso;
 - f) recupero di veicoli sequestrati o fermi amministrativi;
- 2. All'Impresa è affidato, altresì, il recupero o spostamento di veicoli dell'Amministrazione comunale.

ATTREZZATURE, MEZZI E RESPONSABILITA' PER I SERVIZI

Art. 2

- 1. L'Impresa è tenuta a svolgere i servizi in affidamento di cui al precedente art. 1 mediante impiego, per le attività di spostamento e trasporto veicoli, di autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale aventi le caratteristiche tecniche di cui all'appendice IV, al titolo I e all'art. 12 del D.P.R. 495/1992 ed una lunghezza massima di metri 6,50. Tali autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale dovranno essere utilizzati all'interno del territorio del Comune di Firenze nel rispetto dei dispositivi di cui all'Ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze n° 00301/2018 e s.m.i. riguardante le norme antinquinamento.
- 2. Allo scopo di consentire il controllo sul rispetto di quanto previsto al comma precedente, l'Impresa deve tenere a disposizione della Servizi alla Strada un elenco completo e aggiornato dei veicoli utilizzati per le attività di cui sopra. Tale elenco deve riportare, in particolare, i dati di immatricolazione e di omologazione di ciascun veicolo, oltre ad eventuali sigle di identificazione.

Art. 3

- 1. I veicoli di cui al precedente art. 2 devono essere condotti da personale in possesso di patente di guida adeguata alla conduzione di carri-gru e degli altri requisiti di legge. Detto personale dovrà indossare indumenti ad alta visibilità ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro oltre agli altri DPI previsti e portare a vista un tesserino di riconoscimento fornito dall'Impresa ai sensi della stessa normativa di cui sopra, con la scritta: "Servizio comunale di rimozione veicoli per conto di Servizi alla Strada S.p.A.". Il tesserino dovrà essere in dotazione e portato a vista anche dal personale impegnato nell'attività di applicazione e rimozione "bloccaruote" di cui al punto 1 lett. e) del precedente art. 1.
- 2. L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Servizi alla Strada l'elenco delle persone abilitate all'attività di rimozione e a comunicare in tempo reale ogni variazione allo stesso, comunque prima dell'effettuazione del servizio.

Art. 4

- 1. Per garantire l'efficacia dell'attività di applicazione dei "bloccaruote", ove richiesta, l'Impresa dovrà avere sempre in uso almeno 60 attrezzi a chiave per il blocco dei veicoli di cui all'art. 355 del D.P.R. 495/1992; gli attrezzi devono risultare in piena efficienza e debitamente omologati.
- 2. Ogni attrezzo dovrà riportare gli estremi dell'omologazione, il numero di identificazione e la scritta "Comune di Firenze".
- 3. L'elenco completo e aggiornato degli attrezzi suddetti deve essere messo a disposizione in qualunque momento degli appartenenti alla Direzione Corpo Polizia Municipale che intendano effettuare il relativo controllo.

Art. 5

- 1. È a carico esclusivo dell'Impresa il possesso dei titoli di legittimazione eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività richieste.
- 2. Per lo svolgimento dei servizi di cui all'art.1, l'Impresa utilizzerà l'area destinata a depositeria ubicata in via S. Allende 18/20 in Firenze (zona Novoli) e in alternativa, ad insindacabile giudizio della Servizi alla Strada, la depositeria denominata "Lotto Zero" ubicata in corrispondenza del viadotto del Ponte all'Indiano in Firenze (zona Ponte a Greve). L'Impresa dovrà inoltre procurarsi, laddove prescritte, le apposite autorizzazioni per la custodia dei veicoli: tale situazione viene richiesta all'Impresa nel caso in cui le depositerie della Servizi alla Strada siano chiuse nelle ore notturne, domenicali e festive.
- 3. Considerato che, nell'ambito del servizio in oggetto, potrebbe rendersi necessario prevedere di spostare i veicoli rimossi dalla depositeria di via Allende alla depositeria denominata "Lotto Zero" al fine di salvaguardare un numero di posti auto in via Allende in maniera compatibile con le rimozioni quotidiane, la Direzione dell'Esecuzione del Servizio potrà richiedere all'Impresa interventi in economia con carri attrezzi per effettuare detti spostamenti.

Art. 6

- 1. L'Impresa deve essere munita di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni eventualmente causati nell'espletamento dei servizi e delle attività di cui ai precedenti articoli.
- 2. Al fine di controllare il rispetto di quanto sopra, l'Impresa si impegna a trasmettere alla Servizi alla Strada copia del contratto di assicurazione entro 5 giorni dalla sua stipula o rinnovo. Si impegna, altresì, a significare nello stesso termine qualsiasi variazione in merito.
- 3. La Servizi alla Strada è da ritenere esente da qualsiasi responsabilità e controversia conseguente a danni causati a terzi nell'espletamento dei servizi e delle attività di cui al presente capitolato.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 7

- 1. I servizi di rimozione, recupero, bloccaggio e sbloccaggio di cui al precedente art.1 sono dovuti dall'Impresa per qualsiasi tipo di veicolo.
- 2. L'Impresa deve garantire il servizio tutti i giorni dell'anno nell'arco delle 24 ore, intervenendo entro quarantacinque minuti dalla richiesta di intervento da parte della SAS/PM ovvero entro il tempo offerto in fase di gara, tenendo conto della presenza di numerosi cantieri e della cantierizzazione della/delle nuova/e linea/e tramviaria/e, nonché delle frequenti modifiche alla circolazione stradale sugli assi viari interessati.
- 3. Allo scopo di garantire il controllo della tempistica di cui sopra, l'operatore SAS che smista la chiamata registrerà su apposita scheda, secondo modello procedurale interno elaborato dalla Polizia Municipale, l'orario di effettuazione e il soggetto con cui ha interloquito, annotando anche l'entità del ritardo e le eventuali motivazioni addotte nell'immediato a giustificazione dello stesso (es. condizioni eccezionali del traffico).
- 4. Per la finalità di cui ai commi precedenti, la richiesta d'intervento dovrà avvenire esclusivamente a cura della centrale operativa della Servizi alla Strada (eccetto nelle ore notturne, domenicali e festive, vedi sezione 1 articolo 1 dello schema di contratto). Niente sarà dovuto per l'eventuale annullamento dell'intervento e qualora in prossimità vi sia necessità, il carro potrà essere utilizzato per rimuovere e/o bloccare altro veicolo.
- 5. L'Impresa, ricevuta la richiesta di intervento, è tenuta a comunicare anche gli estremi dei carri che intervengono sul posto.
- 6. Per l'attività di rimozione veicoli e di applicazione bloccaruote l'Impresa garantisce, nell'arco delle 24 ore, la disponibilità di risorse umane e mezzi compatibili con le esigenze di polizia stradale, nel rispetto dei tempi di intervento di cui al comma 2 del presente articolo.

- 7. Solo in caso di eventi eccezionali che lascino presumere la necessità di una pluralità di interventi contestuali, le modalità del servizio verranno previamente condivise tra l'Impresa e la Servizi alla Strada in base alle richieste della Polizia Municipale, ferma restando la necessità che l'Impresa garantisca la presenza di carri in numero rispondente alle esigenze correlate all'evento medesimo. Ove ciò non sia possibile per esigenze oggettive, saranno valutate congiuntamente ipotesi alternative comprensive dei relativi piani finanziari. Rientrano in tale concetto di eccezionalità gli eventi che necessitano della contestuale presenza di almeno 10 carri. In tale casistica si comprende anche la richiesta straordinaria di pulizia strade da effettuarsi con rimozione e/o bloccaruote.
- 8. La Servizi alla Strada valuterà il servizio svolto per la verifica del rispetto dei parametri previsti al comma 2 del presente articolo. Nel caso di mancato rispetto della tempistica, saranno applicate le penali mediante riduzione su corrispettivo della prima fattura utile, al superamento del 5% dei ritardi sul totale degli interventi, secondo la seguente tabella:

Descrizione inadempimento	Penale da applicare per ogni intervento
	effettuato in ritardo
Intervento effettuato con ritardo entro 1 ora	€. 30,00
e 15 minuti da quanto previsto al comma 2	
Intervento effettuato con ritardo oltre 1 ora e	€. 60,00
15 minuti da quanto previsto al comma 2	

Ai fini dell'eventuale applicazione delle suddette penali, la Servizi alla Strada valuterà specifiche circostanze di natura eccezionale ed imprevedibile da ritenersi ragionevolmente impeditive del rispetto dei tempi di cui trattasi. La contestazione dei ritardi verrà effettuata mensilmente, ed eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 7 giorni dalla data di contestazione della stessa. Eventuali penalità verranno applicate nella fatturazione del mese successivo a quello in cui cade il settimo giorno.

- 9. Nel caso in cui la Polizia Municipale accerti nell'orario di chiusura della depositeria una violazione per cui è prevista la sanzione accessoria ai sensi dell'art.215 C.d.S., si potrà applicare il blocco del veicolo anche previo spostamento, secondo quanto disposto dall'art. 10 del presente capitolato. Qualora vi sia necessità di ricoverare un veicolo in orario di chiusura della depositeria non assoggettato ad alcuna sanzione accessoria, lo stesso dovrà essere trasportato in apposito luogo chiuso in attesa del ricovero nella depositeria della Servizi alla Strada al momento dell'apertura.
- 10. È obbligo da parte dell'Impresa l'utilizzo dei carrelli in piena efficienza per il trasporto dei veicoli rimossi nel caso in cui necessita tale operazione.

Art. 8

L'Impresa dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento delle specifiche attività affidate e dovrà, altresì, impegnarsi al rispetto delle condizioni previste dal presente capitolato.

ONERI RISCOSSIONI E CORRISPETTIVI

Art. 9

- 1. Per l'intervento, la rimozione e il trasporto presso il luogo di custodia/deposito è dovuta dal proprietario del veicolo interessato una somma da corrispondere all'atto della riconsegna del veicolo stesso. La somma in questione è indicata in apposita tabella, pubblicata e aggiornata sul portale della Polizia Municipale, sul sito www.comune.fi.it, approvata dall'Amministrazione comunale ai sensi del D.M. n. 401/98 e aggiornata annualmente, con provvedimento della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 397 del D.P.R. 495/92, comma 4. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione dello stesso previo pagamento di una somma ridotta per le spese di intervento e rimozione, sempre secondo la tabella di cui sopra.
- 2. Le somme di cui ai precedenti commi e quelle di cui ai successivi articoli sono riscosse dall'Impresa, che deve assicurare il rilascio delle relative quietanze su ricevute fiscali consegnate esclusivamente dalla Servizi alla Strada.
- 3. Sarà, altresì, previsto nei casi di sinistro che i costi per il recupero dei veicoli incidentati faranno richiamo alle tariffe previste dall'Amministrazione comunale, tabella già menzionata al comma 1 del presente articolo.

Art. 10

- 1. In caso di applicazione, su disposizione della Polizia Municipale, di "bloccaruote" in alternativa alla rimozione, l'Impresa potrà provvedere, su istruzioni impartite sempre dalla Polizia Municipale, all'eventuale spostamento del veicolo prima del bloccaggio.
- 2. Lo sbloccaggio avviene sul posto e il proprietario del veicolo (o altro soggetto avente diritto alla restituzione) può corrispondere la somma dovuta in base alla tabella di cui al precedente art. 9 direttamente nelle mani dell'operatore dell'Impresa che rilascerà quietanza del pagamento come stabilito nello stesso precedente articolo. Nel caso di arrivo del proprietario del veicolo (o altro soggetto avente diritto alla restituzione) prima dell'inizio delle operazioni di blocco, dovrà essere corrisposta dallo stesso la sola tariffa di intervento.
- 3. Trascorse 72 ore dall'applicazione del blocco veicolo senza che l'avente diritto ne abbia reclamato lo sbloccaggio, l'Impresa è tenuta a prelevare il veicolo e a ricoverarlo nei luoghi di deposito della Servizi alla Strada, salvo casi eccezionali autorizzati dalla Polizia Municipale, dopodiché la somma dovuta dall'avente diritto sarà maggiorata così come determinato dalla tabella sopra richiamata.

Art. 11

In ipotesi di servizi disciplinati dall'Amministrazione comunale cd. "a tariffa ridotta", come determinata nell'apposita tabella richiamata all'art. 9, quali, in via esemplificativa, spostamenti per motivi di pubblica sicurezza, veicoli oggetto di sequestro penale non convalidato, veicoli appartenenti al Comune, veicoli non immatricolati o al servizio di persone disabili, il compenso deve essere ricompreso in ogni caso nel corrispettivo già individuato e richiamato nella tabella pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale.

OBBLIGHI GENERALI

Art. 12

La Servizi alla Strada ha l'obbligo di fornire tutte le prestazioni secondo standard di qualità ritenuti soddisfacenti dalla Polizia Municipale. A tal fine, ai sensi di quanto disposto all'art. 12 comma 3 del Contratto generale di servizio con il Comune di Firenze, è oggetto di verifica la regolare esecuzione dei servizi, avuto riguardo agli accordi sottoscritti, ai costi sostenuti ed agli standard di qualità raggiunti. La Servizi alla Strada, pertanto, comunica per iscritto le istruzioni operative e procedurali ritenute necessarie per il corretto svolgimento del servizio, e l'Impresa è tenuta ad osservarle.

Art. 13

La Servizi alla Strada potrà richiedere la variazione degli elementi tecnico prestazionali ed economici riportati nel presente atto qualora gli venga richiesto da esigenze dell'Amministrazione comunale.